

TRIBUNALE di
sez. specializzata in materia di impresa

Il giudice, [REDACTED], letti gli atti e i documenti di causa, a scioglimento della riserva formulata in udienza, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento cautelare introdotto con ricorso ex artt. 700 e 669 ter e ss. c.p.c. e 124 e 131 del d.lgs. n. 30 del 2005, depositato in data [REDACTED]

da

[REDACTED], [REDACTED]), con sede in Caserta, [REDACTED], in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante *pro tempore*, [REDACTED], elettivamente in Napoli, [REDACTED], presso lo studio dell'[REDACTED], che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso

RICORRENTE

contro

[REDACTED], [REDACTED], in persona del legale rappresentante *pro tempore*, [REDACTED], con sede in Napoli, alla [REDACTED], elettivamente domiciliata in Marcianise (CE), via Duomo n. 16, presso lo studio degli Avv.ti **Generoso M.T. Iodice** e Avv. **Antonio Iodice**, che la rappresentano e difendono in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta

RESISTENTE

OSSERVA

§ 1. In data 04.05.2023, [REDACTED] e [REDACTED] hanno stipulato un contratto con cui la prima ha ceduto alla seconda, al prezzo di € 150.000,00 i seguenti titoli amministrativi, necessari per l'esercizio dell'attività di fornitore di servizi di media audiovisivi (FSMA) in regione Campania:

a) «autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi lineari in chiaro a carattere commerciale in ambito locale per la Regione Campania per il palinsesto oggi a marchio "[REDACTED]" rilasciata dal Ministero delle Imprese e del "Made in Italy" in data 2 febbraio 2023 e comunicata con nota in pari data, protocollo mimit.AOO_COM.REGISTRO UFFICIALE.U.0022871.02-02-2023»;

b) «autorizzazione integrata con determina ministeriale del 21 marzo 2023 comunicata con nota in pari data, prot. mimit.AOO_COM.REGISTRO UFFICIALE.U.0057866.21-03-2023, di assegnazione del numero 83 dell'ordinamento automatico dei canali del digitale terrestre nella medesima Regione» (cfr. doc. 1 ricorrente).

All'art. 3 del contratto, le parti hanno espressamente escluso dalla cessione i marchi "TV

Il fatto che [REDACTED] non sia più un imprenditore [REDACTED] ad esserlo (non vi sono prove al riguardo), esclude anche la sussistenza del *periculum in mora*.

Ed invero, come efficacemente argomentato da parte convenuta, "La cessazione integrale dell'attività televisiva di [REDACTED] ha rimosso in radice ogni profilo di danno concorrenzialmente apprezzabile:

i. non vi è sviamento di clientela, perché la ricorrente non vanta più clientela su quel mercato;

ii. non vi è annacquamento del segno, perché il segno non è più in uso da parte della ricorrente;

iii. non vi è confusione tra prodotti o servizi, perché la ricorrente non offre più alcun prodotto o servizio televisivo;

iv. non vi è erosione di ricavi pubblicitari, perché i bilanci 2024 e 2025 attestano ricavi delle vendite e delle prestazioni rispettivamente di Euro [REDACTED] e azzerati;

v. non vi è compromissione dell'immagine commerciale, perché la ricorrente non opera più sul mercato televisivo" (cfr. p.13 e 14 comparsa di costituzione).

Inoltre, a seguito del non uso per tre anni, non può più sostenersi che sia rimasto in capo alla ricorrente un valore di scambio del marchio, valore, peraltro, nemmeno provato.

Infine, le pattuizioni contrattuali in punto di ridenominazione del canale TV non hanno alcun rilievo nella presente sede cautelare posto che: a) l'inibitoria è stata chiesta sulla base del CPI e non delle pattuizioni contrattuali; b) la stessa ricorrente ha chiesto la risoluzione del contratto (vedi azione di merito prospettata nelle conclusioni del ricorso).

Alla luce di quanto precede, il ricorso è respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014 con riferimento ai procedimenti cautelari, del valore indeterminabile della controversia (di complessità media), dell'attività difensiva in concreto prestata, del mancato deposito di scritti difensivi conclusionali. Non si è riconosciuto l'aumento del 30% ex art. 4, comma 1 bis, del d.m. sopracitato, perché l'atto, pur consentendo la navigazione al suo interno, non presenta collegamenti con la documentazione ad esso allegata.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, così provvede:

a) rigetta il ricorso;

b) condanna la ricorrente al rimborso delle spese di lite della resistente, che liquida in [REDACTED] [REDACTED] per compenso del difensore (di cui [REDACTED] [REDACTED] per la fase di studio, [REDACTED] [REDACTED] per la fase introduttiva, [REDACTED] [REDACTED] per la fase decisoria), oltre rimborso spese forfetarie in misura pari al 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore degli Avv.ti **Generoso M.T. Iodice** e **Antonio Iodice**, pro quota e in



parti uguali.

Si comunichi.

Napoli, 

Il giudice

